

COPIA

1)



COMUNE DI CANDELLINO

DELIBERAZIONE N. 15

Codice Ente
10110

Codice Materia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservazione delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti/ Assenti
FIORINA FLORA SINDACO	P
BERTULETTI RAFFAELLO	P
CEDRONI FEDERICO	P
GAITI GIOVANNI	A
LUBRINI UGO	P
FIORINA DANTE	P
BELINGHERI NICOLETTA	P
BONETTI GERARDO	A
MAZZOCCHI OSVALDO (dimissionario)	D
MERLINI BARBARA	P
TOTALE PRESENTI	7
TOTALE ASSENTI	2

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig.ra FIORINA FLORA, in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto 6 all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. TIRABOSCHI ANDREA, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lettera A), del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco passa la parola a Cedroni, il quale illustra la proposta deliberativa, facendo riferimento a quanto esposto nella deliberazione precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

DATO ATTO che con deliberazione n. 8 del 24/04/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 193 comma 1 TUEL, gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTO l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

DATO ATTO che l'annualità 2023 è caratterizzata dalla crisi geopolitica connessa al conflitto in Ucraina, in seguito alla quale si stanno verificando conseguenze a livello economico significative, con particolare riferimento all'aumento dell'inflazione ed ai costi delle forniture energetiche, con indubbi riflessi sugli equilibri degli enti locali;

CONSIDERATO che anche con riferimento all'esercizio 2023 sono intervenuti alcuni provvedimenti legislativi che hanno attribuito risorse agli enti locali al fine di contribuire al mantenimento degli equilibri di bilancio sotto forma di:

- risorse del fondo per adeguamento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici;
- contributi specifici per il finanziamento di determinate spese;

RICHIAMATI in particolare l'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197:

- che al comma 29 ha previsto un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas»
- che al comma 775 ha previsto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022;

RICHIAMATO altresì l'art. 40-bis del DL 50/2022, così come modificato dall'art. 11, comma 8-decies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ai sensi del quale i comuni, in via eccezionale e derogatoria per gli anni 2022 e 2023, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas (incassi su accertamenti di competenza dell'esercizio 2022 e 2023, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti);

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RILEVATO che sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili, che verranno riconosciuti nella legittimità con separato atto e per i quali il finanziamento trova capienza nella parte accantonata del risultato di Amministrazione;

CONSIDERATO che i Responsabili dei Servizi hanno inoltre segnalato, l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 3, in base al quale *“Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”*;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

CONSIDERATO che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione e che, come indicato dalla stessa Corte dei Conti – Sezione Autonomie con la delibera 8/SEZAUT/2018/INPR, risulta fondamentale il coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, con il coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario e la necessità che l'organo di revisione verifichi la regolarità del calcolo del predetto fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento;

DATO ATTO, infatti, che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione; la previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario;

VISTA pertanto l'istruttoria compiuta dal Settore Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel risultato di amministrazione, anche in considerazione di quanto indicato ai paragrafi precedenti, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio di previsione: congruo;
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo;

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo;

VERIFICATO inoltre l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche, anche in funzione di quanto espressamente previsto dal principio contabile stesso - punto 5.4, in merito alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in relazione alle spese concernenti il livello minimo di progettazione ed alla sua conservazione nel tempo per le spese non ancora impegnate;

CONSIDERATO che il risultato di amministrazione così come risultante dal Rendiconto 2022, successivamente rideterminato ai sensi dell'art. 4-bis del DL 51/2023, ammonta a complessivi € 668.069,32 così suddiviso nelle diverse componenti:

Fondi accantonati	€ 143.018,64
Fondi vincolati	€ 483.303,47
Fondi destinati a investimenti	€ 85,26
Fondi liberi	€ 41.661,95
TOTALE	€ 668.069,32

DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio non viene applicato il risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2022;

ACCERTATO che il Comune di Gandellino può legittimamente applicare il risultato di amministrazione in quanto:

- è attestata, come istruttoria sopra indicata, la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2022,
- vengono rispettati i criteri gradualisti di applicazione dell'art. 187 TEUL,
- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL,

VERIFICATO inoltre che l'applicazione del risultato di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l'attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa l'attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente salvaguardia equilibri di bilancio con nota prot. n. 14 del 28.07.2023 (All. 1);

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi e verificati

DELIBERA

DI DARE ATTO che sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Responsabili dei Servizi;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio, come risulta da apposita relazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, elaborato in collaborazione con tutti i responsabili dei servizi (All. 2);

DI DARE ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 14 del 28.07.2023 (All. 1);

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2023;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Il Sindaco – Presidente

F.to FIORINA FLORA

Il Segretario Comunale

F.to TIRABOSCHI ANDREA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente il 23.08.2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì 23.08.2023

Il Funzionario incaricato

F.to Bigoni Ester
